

ACCORDO SPERIMENTALE DI COLLABORAZIONE

tra

Città Metropolitana di Torino in qualità di Centrale di Committenza

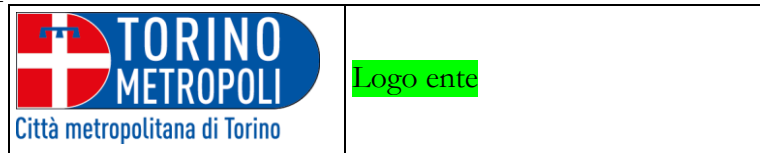
e

Camera di Commercio di Torino

- La CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, corso Inghilterra n° 7, codice fiscale 01907990012, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Donata Rancati, nata a OMISSIS e domiciliata per la carica in Torino presso la sede dell'Ente, la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti tale nominata con provvedimento del Sindaco n. 15 in data 25/01/2024 ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 62, comma 1, dello Statuto. Il predetto legale rappresentante interviene altresì in esecuzione del decreto del/2026 n., dichiarato immediatamente eseguibile;
- la CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, Via Carlo Alberto 16, codice fiscale 02506470018 in questo atto rappresentata da....., nat..... a il e domiciliato per la carica in Torino presso la sede dell'Ente, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di tale nominato con n. in data

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22/09/2021;
- l'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza, che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4, consegua la qualificazione e sia iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e 66/2021 del 30/09/2021, è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici tra i quali effettuare la scelta, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti al momento della selezione, per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione di eventuali disposizioni operative inerenti all'utilizzo dell'elenco;
- in data 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19/2023 del 10/05/2023, è stato approvato l'aggiornamento del predetto "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino" sulla base della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023;



-l'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito dalla Città Metropolitana è attivo con riferimento alle seguenti categorie:

- esecutori di lavori pubblici, articolato in categorie generali e speciali di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 nonché per fasce d'importo;
- servizi professionali, articolato in sotto elenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 nonché per fasce d'importo;

Preso atto che la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano quali:

- attività di formazione per le pubbliche amministrazioni;
- condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino;
- gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26, comma 1, Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino;
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 62, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto che la collaborazione con la Città Metropolitana di Torino consentirà alla **Camera di Commercio di Torino** di fruire di un elenco telematico di operatori economici qualificati per effettuare le rotazioni negli inviti e delegare procedure di gara per le quali non abbia idonea qualificazione.

Considerato che il presente accordo di collaborazione, individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra la **Camera di Commercio di Torino** e la Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune è finalizzata alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso e richiamato, a formare parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

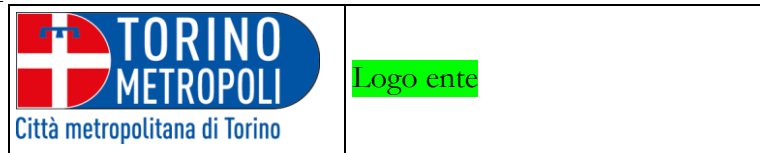
Articolo 1 - PREMESSE

1. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 2 - OGGETTO E DURATA

1. Il presente accordo ha per oggetto:

- la messa a disposizione da parte di Città Metropolitana di Torino a favore della **Camera di Commercio di Torino** dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino;



- la possibilità di delegare alla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica procedure di gara per le quali non abbia idonea qualificazione,

a far data **dalla firma della presente sino al 31 dicembre 2026.**

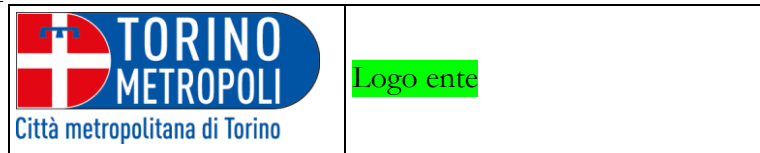
2.1 Con riferimento alla possibilità di delegare la Città metropolitana di Torino all'espletamento delle procedure di gara si precisa che le attività sono così ripartite:

La Città metropolitana di Torino cura la gestione della procedura di gara e, in particolare svolge le seguenti attività:

- verifica ai fini della procedura di gara gli atti di progettuali predisposti di concerto con l'ente delegante (es: capitolato, schema di contratto, D.U.V.R.I, stima costi manodopera), richiedendo all'ente delegante l'integrazione con le specifiche tecniche e le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- predispone lo schema della determina a contrattare e la lettera-invito;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (esclusa la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e ogni altra dovuta comunicazione e/o pubblicazione successiva all'aggiudicazione definitiva) e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. La verifica dei requisiti di ordine speciale è demandata al RUP tecnico;
- cura l'acquisizione del CIG;
- costituisce il seggio di gara;
- indice e celebra la gara;
- nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall'Ente delegante;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, ad eccezione della verifica sulla congruità della manodopera e della congruità dell'offerta, che deve essere effettuata dal RUP dell'Ente delegante;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

La procedura di gara si svolgerà come di seguito descritto:

- a) l'ente delegante provvede a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino la richiesta dell'avvio della procedura di gara inviando la documentazione tecnica necessaria. Entro 10 giorni dalla richiesta la Città Metropolitana di Torino provvede a richiedere tutte gli eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e comunica il tempo necessario per la predisposizione della bozza della determinazione a contrarre e della lettera d'invito;
- b) a seguito dell'adozione della determina a contrarre da parte dell'ente aderente la stessa deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, assieme alle indicazioni circa il reperimento dei documenti tecnici consultabili dagli operatori economici;
- c) l'ente delegante per le procedure da aggiudicarsi ad offerta economicamente più vantaggiosa indica per la formalizzazione della nomina alla Città Metropolitana di Torino i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei Commissari;
- d) completata la procedura di gara, la Città metropolitana di Torino rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale delle operazioni espletate per l'individuazione del miglior offerente, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. Fanno eccezione i verbali di



Commissione giudicatrice la cui redazione resta a carico dei membri della Commissione Giudicatrice individuati dall'Ente aderente.

I requisiti di cui agli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 verranno verificati dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di SUA fino al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, resta salva, comunque, la facoltà dell'Ente delegante di richiedere anche, almeno 20 giorni prima della scadenza della validità delle verifiche, l'aggiornamento delle stesse anche nella fase di esecuzione del contratto.

La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno sarà espletata nel rispetto dei termini previsti da Città Metropolitana di Torino mediante invio del fascicolo di gara informatico formato da Città Metropolitana di Torino.

L'Ente delegante è il soggetto beneficiario della procedura indetta ed espletata dalla Città metropolitana di Torino in qualità di SUA ed è vincolato alle vicende, anche giudiziarie, della gara, sicché mentre gli effetti contrattuali e i risultati della procedura selettiva sono imputati all'Ente delegante, l'imputazione formale degli atti rilevante ai fini della notifica di eventuali impugnative ricade anche sulla Città metropolitana, contraddittore necessario nell'ambito di ricorsi giurisdizionali in qualità di SUA, in quanto competente alla indizione, regolazione e gestione della gara.

Nel caso di ricorsi giurisdizionali promossi avverso gli atti del procedimento selettivo la Città metropolitana si costituisce in giudizio a mezzo di propri legali, informandone l'Ente delegante, in capo al quale è fatta salva la facoltà, in relazione all'oggetto dell'impugnativa, di costituirsi e svolgere difese a mezzo dei propri legali.

Qualsivoglia onere economico, anche di natura risarcitoria, che dovesse derivare dal contenzioso relativo alle procedure di appalto delegate dovrà essere sopportato in via esclusiva dall'Ente delegante, che sottoscrivendo la convenzione di delega si impegna a tenere indenne la Città metropolitana da tutte le pretese delle parti ricorrenti.

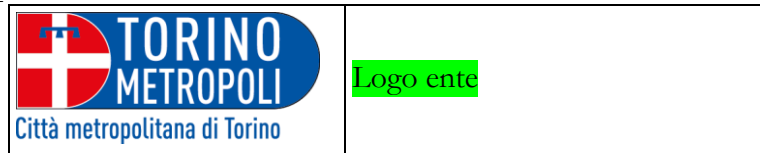
Sono a carico dell'Ente delegante nel cui interesse viene celebrata la gara anche i compensi professionali e gli oneri accessori per il conferimento di incarichi a legali esterni qualora occorrenti per la difesa degli atti della procedura espletata nonché, in caso di soccombenza o compensazione delle spese di giudizio, le spese legali da rifondere in favore delle controparti, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità della Città metropolitana.

Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

3.1 La Città Metropolitana di Torino ha attivo un Elenco telematico di operatori economici qualificati, disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e 66 del 30/09/2021 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2023 del 10/05/2023, con riferimento alle categorie:

- esecutori di lavori pubblici, articolato in categorie generali e speciali di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (già D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) nonché per fasce d'importo;
- servizi professionali, articolato in sottoelenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 nonché per fasce d'importo (con riferimento all'Allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023 per la determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali).

3.2 L'aggiornamento dell'Elenco viene effettuato con le modalità e periodicità stabilite dal Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino.



3.3 L'art. 2-*bis* del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino dispone che “a seguito di stipula di apposita convenzione, ogni Ente potrà visionare in autonomia l'elenco degli operatori economici qualificati dalla Città Metropolitana di Torino, accedendo ad apposito portale con proprie credenziali personalizzate” e che “la Città Metropolitana di Torino provvederà, su richiesta del singolo Ente aderente, ad effettuare l'estrazione degli operatori economici per categoria e fascia d'importo richiesta, garantendo il principio di rotazione sul singolo Ente”.

3.4 Con il presente accordo si prevede:

- la messa a disposizione **alla Camera di Commercio di Torino** dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati, gestito da Città metropolitana di Torino, al fine di ottimizzare l'attività dei due enti e, in particolare, di fruire di un elenco telematico di operatori economici qualificati per effettuare le rotazioni negli inviti;
- l'attivazione della delega alla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica per la gestione delle procedure di gara per le quali **la Camera di Commercio di Torino** non risulta qualificato, con le modalità previste dall'art. 2-bis del predetto Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino.

3.5 Con specifici scambi di corrispondenza via *e-mail* saranno definiti i precisi ambiti di intervento.

3.6 La Città Metropolitana si impegna a dare notizia, agli operatori economici, sul proprio sito informatico dell'utilizzo dell'Elenco Telematico congiuntamente **alla Camera di Commercio di Torino**.

Articolo 4 – COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI

4.1 Le parti convengono che i servizi previsti dal presente accordo non devono determinare un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse. La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature, le risorse umane ed il *know how* necessario per le attività oggetto del presente accordo.

4.2 Le somme dovute alla Città Metropolitana per la messa a disposizione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati, da parte **della Camera di Commercio di Torino**, sono determinate come segue :

- € 7.000,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2026.

Il versamento di tali importi da parte **della Camera di Commercio di Torino**, oltre IVA, ove dovuta, sarà effettuato dietro presentazione, da parte di Città Metropolitana di Torino, di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare i versamenti.

4.3 Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

Esse sono:

- 1) il contributo ANAC;
- 2) una percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante.



Logo ente

3) eventuali spese di pubblicità anticipate dalla Città Metropolitana di Torino, che saranno rimborsate dall'aggiudicatario al comune committente secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 2.12.2016.

Dette somme, che si intendono comprensive di ogni onere fiscale eventualmente dovuto, trovano copertura nei fondi costituiti dalla Camera di Commercio di Torino in relazione a ciascuna procedura di gara, sono trasferite alla Città metropolitana quale Stazione Unica Appaltante entro 30 giorni dalla remissione del fascicolo di gara.

Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI

Per la gestione della presente Accordo Città Metropolitana di Torino e la Camera di Commercio di Torino individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

- a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
- b. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- c. gestire dal punto di vista amministrativo gli eventuali Accordi attuativi.

I due Referenti Operativi sono:

- per la Città Metropolitana di Torino, la Dott.ssa Cosmina POPA
- per la Camera di Commercio di Torino:

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

Articolo 6 - ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati, le informazioni e i documenti a cui avranno accesso nel corso dell'attività esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

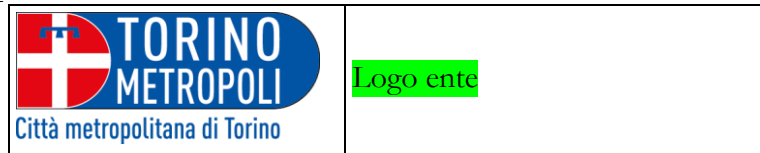
Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito del presente Accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.

Articolo 7 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.



La Camera di Commercio di Torino è contitolare con Città Metropolitana di Torino del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui **la Camera di Commercio di Torino** rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto della presente Convenzione è tenuto ad avvertire Città Metropolitana di Torino entro 24 ore dal momento della rilevazione mediante comunicazione da inoltrare tramite pec all'indirizzo dpo@cittametropolitana.torino.it

Nel caso in cui Città Metropolitana di Torino rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati **dalla Camera di Commercio di Torino** tramite il sistema oggetto del presente Accordo, è tenuta ad avvertire il contitolare entro 24 ore dal momento della rilevazione.

Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposte nei punti precedenti, spetta alla Città Metropolitana di Torino la notifica della violazione e l'eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

Spetta a Città Metropolitana di Torino la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori delle piattaforme, compresa la designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrivente il presente Accordo.

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 8 - RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è devoluta al Foro di Torino.

Articolo 9 - COMUNICAZIONI

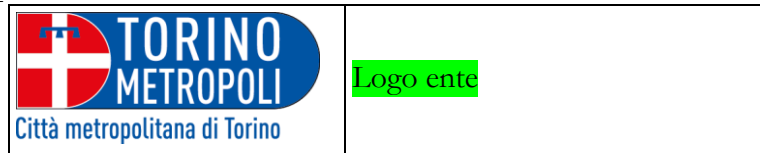
Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via mail o PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.

I Referenti Operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini concordati.

Articolo 10 - MODIFICHE

11. Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Articolo 11 SPESE CONTRATTUALI



Il presente atto sarà registrato in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 131/86.
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, della tabella allegato B al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642.

Camera di Commercio di Torino

.....

(f.to digitalmente)

Città Metropolitana di Torino

La Dirigente della Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti

dott.ssa Donata RANCATI

(f.to digitalmente)